

## **SOMMARIO**

Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.....	2
Documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al committente.....	4

# Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati



[Interpello in materia di sicurezza n.23 del 6 ottobre 2014](#)



FederuUtility



art. 3, commi 1 e 2, del [D.P.R. n. 177/2011](#)



In riferimento all'art. 3, comma 2, del [D.P.R. n. 177/2011](#), l'interpellante - considerato che l'attività di coordinamento del rappresentante del committente rappresenta "una specificazione dell'obbligo di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008" e che "coordinare significa mettere in comunicazione le varie fasi delle attività in corso al fine di evitare sovrapposizioni, intralci di attività forieri di potenziali pericoli" - chiede se sia corretta l'interpretazione secondo la quale l'attività di vigilanza richiesta al rappresentante del datore di lavoro committente dall'art. 3, comma 2, del [D.P.R. n. 177/2011](#), "non richieda la sua costante presenza sul luogo di lavoro ma si estrinsechi, piuttosto, in una sua efficace attività di sovrintendenza sull'adozione ed efficace attuazione della procedura di lavoro, prevista dall'art. 3, comma 3, del [D.P.R. n. 177/2011](#)".



Per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 3, comma 1, del [D.P.R. n. 177/2011](#), precisato che l'informazione ivi prevista è aggiuntiva e specifica rispetto a quella da impartire ai sensi dell'art. 36 del [D.Lgs. n. 81/2008](#), è parere di questa Commissione che la finalità del legislatore non sia quella di imporre al datore di lavoro committente l'obbligo di erogare ai lavoratori delle imprese appaltatrici, compreso il datore di lavoro, ove impiegato nelle medesime attività, o ai lavoratori autonomi, una informazione inutilmente ripetitiva, ma piuttosto quella di assicurare, come puntualmente precisa la norma, che tutti coloro che accedano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente "su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività", affinché essi ne possano tener conto nel momento in cui vi debbano entrare e lavorare.

Ciò comporta che al duplice fine, da un lato di garantire un'informazione puntuale, adeguata e aggiornata, e dall'altro di evitare che la stessa sia inutilmente dilatata a dismisura mediante la mera ripetizione di informazioni già trasmesse, spetti a ciascun datore di lavoro committente valutare, caso per caso, anche e soprattutto sulla base del tempo trascorso dall'ultimo accesso e della possibilità che le condizioni dei siti sospetti di inquinamento o confinati si siano modificate, se l'informazione già necessariamente erogata anche per quel singolo e specifico sito debba, o meno, essere ripetuta.

Per quanto riguarda, invece, l'interpretazione dell'art. 3, comma 2, del [D.P.R. n. 177/2011](#), è parere di questa Commissione che il ruolo affidato dal legislatore al "rappresentante" che deve essere individuato dal datore di lavoro committente sia del tutto particolare e finalizzato a coordinare le attività che si svolgono nell'intero teatro lavorativo e per tutto il tempo necessario.

Premesso che tale soggetto deve essere adeguatamente formato, addestrato ed edotto di tutti i rischi dell'ambiente in cui debba svolgersi l'attività dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, egli dovrà sovrintendere sull'adozione ed efficace attuazione della procedura di lavoro prevista dall'art. 3, comma 3 del già citato [D.P.R. n. 177/2011](#), specificatamente diretta ad "eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio nazionale sanitario e dei Vigili del Fuoco".

Spetterà quindi, ancora una volta, al datore di lavoro committente la scelta della persona più idonea e delle modalità operative più corrette per svolgere tali compiti, specificando nella procedura adottata se, ed eventualmente quando, sia necessaria la presenza del proprio "rappresentante" direttamente sul luogo di lavoro in cui si effettuano le attività lavorative all'interno degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

# Documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al committente



[Interpello in materia di sicurezza n.3 del 13 marzo 2014](#)



Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili



art. 26 del [D.Lgs. n. 81/2008](#)



se ai sensi dell'art. 26 del [D.Lgs. n. 81/2008](#) l'impresa sia tenuta a consegnare:

- > *copia del modello LAV;*
- > *consenso all'utilizzo dei dati sottoscritto da ogni lavoratore;*
- > *copia del DUVRI della ditta appaltatrice;*
- > *dichiarazione che i dipendenti dell'impresa sono in possesso del certificato di idoneità fisica;*
- > *autocertificazione di idoneità tecnico professionale.*



Per il rispetto degli adempimenti previsti dal comma 1 dell'art.26 del [D.Lgs. n. 81/2008](#), l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, sono elementi sufficienti a soddisfare la valutazione dell'idoneità tecnico professionale. Inoltre, il datore di lavoro committente non può chiedere copia del DUVRI, dal momento che la redazione del suddetto documento, da allegare al contratto di appalto o di opera, è un obbligo, nei casi previsti, del datore di lavoro committente; questi può chiedere, viceversa, i documenti e le informazioni necessarie ai fini dell'elaborazione del DUVRI. Laddove non ricorrano le condizioni per l'elaborazione del DUVRI restano fermi gli obblighi di cui al comma 2 dell'art. 26, del decreto in parola circa la cooperazione e il coordinamento.